

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Voluntary disclosure con doppio invio

di Nicola Fasano

In attesa dell'oramai prossima Circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe chiarire diversi punti "critici", il [Provvedimento del 30 gennaio](#) scorso ha delineato la **procedura** che si dovrà seguire per la **presentazione** dell'istanza di **voluntary disclosure**.

Si dovrà procedere, in pratica, a un **doppio invio**, in quanto l'apposito **modello di istanza** "viaggia" sul canale **Fisconline o Entratel** e deve essere inviata direttamente dall'interessato o da intermediari abilitati (compresi CAF e avvocati), avvalendosi dello **specifico prodotto informatico** varato dall'Agenzia delle Entrate.

Entro i **30 giorni successivi**, invece, tramite **PEC**, dovrà essere inviata la documentazione di supporto fra cui spicca la **relazione di accompagnamento del professionista**.

Nel **frontespizio** dell'istanza, fra l'altro, si possono indicare gli estremi del **consulente** che assiste il contribuente nella procedura di regolarizzazione e si può optare per l'invio di tutte le **comunicazioni** conseguenti direttamente al **professionista**.

Vi è anche l'apposito spazio dedicato all'impegno per la presentazione telematica dell'istanza da parte **dell'intermediario** (che ben potrebbe essere un soggetto **diverso** dal consulente).

Va inoltre barrata la casella **emersione "internazionale" anche quando** siano state commesse **violazioni non connesse con i fondi esteri**, posto che, secondo le istruzioni, l'attivazione della regolarizzazione internazionale richiede la **sanatoria anche di eventuali violazioni fiscali "interne"**, pur se non collegate con quelle "internazionali".

Fra gli spunti più significativi del modello va evidenziato che la **Sezione I** relativa ai "soggetti collegati", quali ad esempio **cointestatari** delle attività o i soggetti connessi in ragione **dell'origine della provvista**, richiede l'indicazione dei **relativi codici fiscali** a prescindere dal fatto che anche questi soggetti abbiano optato per la voluntary.

Quanto alla **Sezione III** sui "nuovi investimenti all'estero" devono essere segnalati gli **incrementi** delle attività estere (che, se avvenuti in Paesi Black list danno luogo, fra l'altro alla presunzione di cui all'art. 12, D.L. n. 78/2009, salvo la prova contraria) quali, ad esempio, **versamenti** di contanti, **bonifici** in entrata, **trasferimento di valori** mobiliari in favore del contribuente ecc.

Nessuno specifico spazio viene invece riservato ai **prelievi**, il che potrebbe voler dire che i

movimenti in uscita, anche se non documentati e giustificati (cosa particolarmente improba nel caso molto frequente di prelievi in contanti) **non dovrebbero essere equiparati agli apporti** in termini di redditi accertabili, ma sul punto, molto delicato, si dovranno attendere i chiarimenti della Circolare.

Altro aspetto da segnalare è quello relativo alla specifica colonna dedicata, nella **Sezione V, sui maggiori imponibili, ai contributi previdenziali**. Sul punto sembrerebbe che **l'eventuale raddoppio dei termini di accertamento** per le imposte impattino anche sui contributi (cosa per la verità **tutt'altro che pacifica**, anche in considerazione del fatto che per quanto concerne il raddoppio “Black list” l'art. 12, D.L. n. 78/2009, introduce “ai soli fini fiscali” la famigerata presunzione “capitale = reddito”, a cui fa seguito il raddoppio dei termini).

Nella documentazione di accompagnamento da inviare via PEC in formato .zip, spicca senza dubbio la **relazione del professionista** che dovrà spiegare **minuziosamente** quali sono gli anni oggetto della regolarizzazione e le **violazioni che si intendono** sanare predisponendo dei **prospetti di riconciliazione** rispetto ai “macro-dati” complessivi riportati nell'istanza.

Da sottolineare, infine, che eventuale documentazione in **lingua straniera** dovrà essere tradotta: sarà necessaria la **traduzione giurata**, salvo che per la documentazione in **inglese, spagnolo, francese e tedesco** che potrà essere oggetto di traduzione semplice a cura del contribuente e da lui sottoscritta.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in **Val d'Aosta** non è necessaria la traduzione dal **francese**, per quelli invece aventi il domicilio fiscale nella **Provincia di Bolzano** non sarà necessaria la traduzione dal **tedesco**. Mentre non andrà tradotta la documentazione in **sloveno** per i contribuenti residenti in **Friuli Venezia Giulia** appartenenti alla **minoranza slovena**.